

L'Agenzia delle entrate ha precisato le modalità per l'applicazione dei vincoli

# RU, le compensazioni snellite

## Credito d'imposta senza presentare la dichiarazione

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

**C**redito d'imposta da quadro RU compensabile anche senza aver preventivamente presentato la dichiarazione dei redditi. Questo è uno dei chiarimenti che l'Agenzia delle entrate ha fornito nel corso di un incontro con la stampa specializzata e che serve per chiarire l'esatto ambito di applicazione dell'art. 3 del dl. 124/2019.

**La novità.** Con il collegato fiscale alla legge di stabilità, sono stati introdotti alcuni vincoli alla compensazione dei crediti tributari emergenti da dichiarazione per importi superiori a 5 mila euro. Nei casi di utilizzo in compensazione orizzontale con altri debiti tributari nel modello di delega F24, viene ora prevista la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge siffatto credito: di fatto il meccanismo previgente che valeva solo per i crediti Iva, viene esteso anche agli altri adempimenti dichiarativi (e in particolare, per le dichiarazioni reddituali).

**L'ambito di applicazione.** Se è infatti vero che nulla cambia in tema di opposizione del visto di conformità quale adempimento preliminare che consente di utilizzare il credito (sopra la soglia di euro 5 mila) in compensazione, il requisito della preventiva presentazione del modello dichiarativo quale condizione necessaria per l'utilizzo del credito è stata ora estesa anche alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'Irap. Nello specifico, la norma dispone che una simile posizione creditoria potrà essere utilizzata nel modello F24 a compensazione (anche parziale) di altri tributi a decorrere dal decimo giorno successivo rispetto a quello di presentazione del modello da cui il credito emerge.

**I primi chiarimenti.** A questo riguardo, con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare alcuni concetti essenziali per una piena comprensione dei nuovi vincoli. Proprio in questa ottica, a tale documento di prassi è stata allegata una tabella in cui si riportano i codici da usare per la compensazione nel modello F24, distinguendo anche quelli da utilizzare per i pagamenti «in compensazione interna», i quali ancorché esposti nella delega di pagamento, non rappresentano una vera e propria compensazione orizzontale: è questo ad esempio il caso degli acconti Ires esposti su singola riga a credito nella sezione «erario» che compensano il rigo a debito per il saldo della medesima imposta. È sta-

to altresì specificato che la decorrenza per l'applicazione «ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019» (di cui al co. 3 dell'art. 3 dl. 124/2019) deve interpretarsi come non applicabile ai crediti 2018 riportati nella dichiarazione di tale annualità che potranno usufruire del previgente assetto normativo fino a quando non saranno eventualmente «rigenerati» nella dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2019.

**I crediti da quadro RU.** Qualche perplessità residua per la compensabilità dei crediti da quadro RU, anche alla luce del fatto che i codici tributo relativi risultavano inclusi nella tabella allegata alla menzionata risoluzione. Nel contesto di un recente incontro avvenuto con la stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire come questa tipologia di credito (essenzialmente derivante da agevolazione tributaria che origina al di fuori del contesto dichiarativo) non deve soggiacere al preventivo obbligo di presentazione della dichiarazione ai

fini della compensabilità. Tale risposta appare essere coerente sia con l'ambito oggettivo della ricordata disposizione dell'art. 3 dl. 124/2019, sia con le peculiari regole di compensazione che ogni credito d'imposta agevolativo può avere (a titolo d'esempio, si pensi al credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 1 co. 184 e seguenti L. 160/2019).

**Le modalità di compensazione.** Invece per quanto attiene i canali da utilizzare per presentare la delega che espone un credito da quadro RU in compensazione (anche parziale), valgono le regole generali che prevedono la presentazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate: infatti questa previsione (anch'essa modificata con l'art. 3 dl. 124/2019) ha un ambito di applicazione più ampio di quello precedentemente ricordato, andando a ricomprendere anche i crediti tributari di natura agevolativa.

—@Riproduzione riservata—

### I VOUCHER SONO BUONI CORRISPETTIVO

## Welfare a tinte europee

I documenti di legittimazione emessi nell'ambito dei piani di welfare aziendale rientrano nel campo di applicazione dei «buoni-corrispettivo» disciplinati dalla Direttiva Ue 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (cd «Direttiva voucher»).

A distanza di pochi giorni dalla risposta a interpello n. 519 del 12 dicembre 2019 che ha trattato della distinzione tra voucher o buoni corrispettivo monouso e multiuso offerti alla clientela a titolo promozionale (cfr. *ItaliaOggi* del 4 gennaio), l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 10 del 23 gennaio 2020, affronta il tema, ancora irrisolto, della riconducibilità o meno nell'ambito dei buoni-corrispettivo dei «voucher welfare» previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del Tuir e disciplinati dall'art. 6 del Dm 25 marzo 2016.

**Preliminarmente l'Agenzia osserva** che gli elementi essenziali di un buono corrispettivo sono: 1) l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio; 2) l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori. Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni corrispettivo che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della Direttiva voucher da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli strumenti di pagamento. Ebbene, considerato che i voucher welfare devono essere accettati come corrispettivo, sono nominativi, intrasferibili, individuano esattamente i beni e servizi cui il beneficiario ha diritto e le relative strutture convenzionate che li offrono, prevedendo altresì la copertura totale del corrispettivo, nessun dubbio può esserci circa la loro inclusione tra i buoni corrispettivo.

### Ma buoni corrispettivo monouso o multiuso?

La circolare n. 28/E/2016 dell'Agenzia delle entrate, al paragrafo 2.5, chiarisce che il citato art. 6 del Dm 25 marzo 2016 consente di emettere due tipologie di voucher: i primi danno diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, mentre i secondi, di valore complessivo entro i 258,23 euro (cfr. art. 51, comma 3, Tuir), possono rappresentare una pluralità di beni, determinabili peraltro anche attraverso il rinvio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel cd «carrello della spesa».

Ebbene, secondo l'Agenzia, dalla documentazione prodotta dall'Istante (società che offre servizi welfare alle aziende mediante contratti di mandato senza rappresentanza) si evince che entrambe le tipologie di voucher presentano le caratteristiche dei buoni monouso in quanto in entrambe i beni e servizi sono determinati sin dall'origine in termini di natura, qualità e quantità, come del resto anche il luogo di effettuazione dell'operazione, oltre all'identità del personale dipendente. Ne consegue il loro assoggettamento a Iva ad ogni trasferimento, compresa l'emissione da parte del soggetto passivo che agisce in nome proprio.

Dalla citata risposta a interpello n. 519 del 12 dicembre 2019 sappiamo però che non è sempre così, rientrando ad esempio nella categoria dei buoni multiuso (quindi con Iva esigibile solo al momento della cessione dei relativi beni o servizi) i cofanetti regalo che offrono la possibilità al dipendente di scegliere, nell'ambito di un paniere, uno o più beni o servizi soggetti ad aliquote Iva diverse.

**Nessun dubbio sembra invece sussistere** nel caso dei cd «voucher on demand», prodotti dai gestori delle piattaforme informatiche che offrono beni e servizi welfare, da utilizzarsi presso un network di esercizi affiliati creato dagli stessi gestori-emittenti. Le modalità di richiesta dei voucher da parte del dipendente sono tali per cui al gestore-emittente è già noto, al momento della loro emissione, il regime Iva applicabile, qualificando detti voucher quali buoni-corrispettivo monouso.

Claudio  
Della Monica  
e Umberto Cassinari

—@Riproduzione riservata—

## Cartelle, opposizione anche senza notifica

**Il contribuente che si oppone alla cartella di pagamento dopo che il fisco è decaduto dall'accertamento non è tenuto a notificare all'Agenzia delle entrate e riscossione.**

**È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 2480 del 4 febbraio 2020, ha accolto il terzo motivo di ricorso presentato dal contribuente.**

**Prima di giungere a questa conclusione gli Ermellini hanno chiarito che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.**

**In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario.**

**Alla luce di questo principio, considerato che, nel caso di specie, l'opposizione iniziale era stata dal contribuente proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate (Ufficio di Acireale) e questa scelta, non era priva di una radice di natura sostanziale, dal momento che l'opposizione in questione era stata proposta per intervenuta decadenza dal potere impositivo ai sensi dell'art. 25 decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha errato la Ctr di Palermo nel disconoscere all'Agenzia delle entrate la legittimazione passiva, così disconoscendo la sentenza di primo grado, che era ad essa opponibile, in quanto aveva travolto la pretesa creditoria.**

**Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio.**

Debora Alberici

—@Riproduzione riservata—

La risposta  
sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)